



OGGETTO: circolare di chiarimento relativa all'Art. 2 bis della L.R. n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. n. 20/2008.

L'Art. 2-bis "Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata" prevede al comma 1, che "al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

I livelli di raccolta differenziata (RD) previsti dalla normativa statale sono i seguenti:

Obiettivi raccolta differenziata	Anno	Normativa statale di riferimento
35%	2006	D.lgs 152/2006, art. 205
40%	2007	Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)
45%	2008	D.lgs 152/2006, art. 205
50%	2009	Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)
	2010	Non definito dalla normativa statale. La L.R. 15/97 all'art. 2 bis, comma 6, prevede che "in caso di mancata determinazione del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l'anno precedente".
60%	2011	Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)
65%	2012	D.lgs 152/2006, art. 205

L'ammontare del tributo modulato è il seguente:

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale	% di riduzione del tributo	Ammontare del tributo dal 1 gennaio 2009 per i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati (art. 2, comma 1 lettera e), LR 15/97) (€/kg)	Modulazione del tributo nel caso di superamento del livello di RD. (art. 2 bis, LR 15/97) (€/kg)
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30%	0,020	0,014
10 per cento	40%	0,020	0,012
15 per cento	50%	0,020	0,010
20 per cento	60%	0,020	0,008
25 per cento	70%	0,020	0,006



Di seguito si riporta l'ammontare del tributo per gli anni dal 2009 al 2013, modulato in funzione del superamento della RD. Si ricorda che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente:

Modulazione del tributo per l'anno 2009:	
Livello di RD raggiunto nell'anno 2008 (%)	Tributo modulato. (€/kg)
da 45,01% a 49,49 %	0,014
da 49,50% a 51,74 %	0,012
da 51,75% a 53,99 %	0,010
da 54% a 56,24 %	0,008
maggiore o uguale a 56,25%	0,006

Modulazione del tributo per l'anno 2010:	
Livello di RD raggiunto nell'anno 2009 (%)	Tributo modulato. (€/kg)
da 50,01% a 54,99 %	0,014
da 55% a 57,49 %	0,012
da 57,50% a 59,99 %	0,010
da 60% a 61,49 %	0,008
maggiore o uguale a 62,50%	0,006

Modulazione del tributo per l'anno 2011:	
Livello di RD raggiunto nell'anno 2010 (i valori sono uguali a quelli del 2009) (%)	Tributo modulato. (€/kg)
da 50,01% a 54,99 %	0,014
da 55% a 57,49 %	0,012
da 57,50% a 59,99 %	0,010
da 60% a 61,49 %	0,008
maggiore o uguale a 62,50%	0,006



Modulazione del tributo per l'anno 2012:

Livello di RD raggiunto nell'anno 2011. (%)	Tributo modulato. (€/kg)
da 60,01% a 65,99%	0,014
da 66% a 68,99%	0,012
da 69% a 71,99%	0,010
da 72% a 74,99%	0,008
maggiore o uguale a 75%	0,006

Modulazione del tributo per l'anno 2013:

Livello di RD raggiunto nell'anno 2012. (%)	Tributo modulato. (€/kg)
da 65,01% a 71,49	0,014
da 71,50% a 74,74	0,012
da 74,75% a 77,99%	0,010
da 78% a 81,24%	0,008
maggiore o uguale a 81,25%	0,006

Si precisa, inoltre che i soggetti che usufruiscono del pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare, previsto ai commi 2 e 4 dell'art. 2 della L.R. 15/97, non possono usufruire della modulazione del tributo prevista dall'art. 2 bis della L.R. 15/97, in quanto la riduzione prevista ai commi indicati è già inferiore al minimo fissato dalla legge, 549/1995. Pertanto l'applicazione della modulazione sarebbe in contrasto con quanto precisato al comma 1 dell'art. 2 bis, che prevede, in particolare, che "la misura del tributo modulato non può essere inferiore all'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995".

Il Dirigente
(Isarema Cioni)

PC/PG